

La Consulta rimedia all'esclusione dal registro dei revisori.

di Ferdinando Boccia



A distanza di sette anni dalla nascita del registro dei revisori, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 35/2004 depositata a fine del gennaio scorso, ha corretto la disciplina transitoria prevista dal comma secondo dell'art. 6 della legge 13 maggio 1997 n. 132.

La citata norma aveva negato l'accesso al registro dei revisori contabili a molti candidati che alla data della sua entrata in vigore avevano ancora in corso la sessione di esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere o di perito commerciale.

La norma censurata consentiva l'accesso all'elenco, esentando gli aspiranti revisori dal sostenere ulteriori esami, se alla data del 22 maggio 1997 fossero risultati già iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei periti commerciali o avessero acquisito il diritto ad esserlo a quella data.

Una discriminante basata sulla data di entrata in vigore della norma, ma non aveva tenuto conto che la sessione di esami 1996-1997 non era terminata in tutti i distretti di Italia.

In pratica la norma ora dichiarata incostituzionale aveva creato una disuguaglianza di trattamento fra coloro che avevano ancora in corso la sessione di esame per l'iscrizione all'albo professionale alla data del 22 maggio 1997 e coloro che pur nella stessa sessione avevano già superato l'esame in base alla casuale data di fissazione delle prove.

La sentenza della Consulta, facendo leva sul principio di ragionevolezza disciplinato dall'art. 3 della Costituzione, afferma ora che il legislatore non doveva trattare in maniera differente medesime situazioni.

Si rimedia, pertanto, ad una vera e propria ingiustizia aprendo le porte d'accesso all'elenco a tutti quei professionisti che se lo erano visto negare a suo tempo.

ferdinandoboccia@teseo.it